



N° PAP-03315-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 02/09/2026 al 17/09/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNA SESTILE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97/2026 del 01/09/2026

OGGETTO: Assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/2001, presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale del dipendente a tempo indeterminato di questo Ente matr. n. 998470 dal 01.09.2026 e fino al 31.08.2027 - Approvazione appendice Proroga Convenzione

Il giorno 01/09/2026 alle ore 11:55, nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina delle riunioni della Giunta Comunale.

DIEGO NICOLA D'ALTERIO
BIANCA GELTRUDE PERNA
STEFANIA CAIAZZO
FRANCESCO CASILLO
RAFFAELLA DI NARDO
GENNARO GUARINO
CATERINA PENNACCHIO
PAOLO RUSSO
MARCO SEPE
ALFONSO SEQUINO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
	A
	A
	A
P	
P	
P	
P	

Presenti: 7 Assenti: 3

Assiste: FRANCESCO BATTAGLIA - Segretario Generale

Presiede: DIEGO NICOLA D'ALTERIO - Sindaco

Verificato il numero legale, DIEGO NICOLA D'ALTERIO - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto,, sulla quale i Dirigenti dei Settori interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Documento di consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

vista la proposta di deliberazione riportata di seguito;

ritenuto di dover provvedere in merito;

tenuto conto del parere di regolarità tecnica;

tenuto conto del parere di regolarità contabile;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- di approvare la proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di demandare al Dirigente del Settore AFFARI ISTITUZIONALI tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente eseguibile.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che con nota acquisita n. 0057184 del 23.04.2026, integrata con successiva pec prot. n. del 25.08.2026, il dipendente di questo Ente mtr. 998470*****titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 01.03.2024 con la qualifica di Istruttore di Vigilanza, ha chiesto la proroga dell'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale, per ricongiunzione del proprio nucleo familiare e assistere la figlia minore;

Visto l'art. 42 bis "Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche del D.Lgs 151/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità" il quale prevede che: *"il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato..."*;

Considerato che il citato articolo 42-bis rappresenta uno strumento per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per il sostegno alla genitorialità, in particolare nei primi anni di vita dei bambini ed ha come obiettivo principale quello di tutelare la genitorialità e favorire la crescita armoniosa del bambino, garantendo la presenza di entrambi i genitori durante i primi anni di vita, promuovendo un migliore equilibrio tra vita professionale e vita familiare;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 413 della Legge 24/12/2012, n. 228, la quale ha disposto che *"A decorrere dal 1/1/2012, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato"*.

- l'art. 56 del DPR n. 3/1957 *"Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*; il quale dispone che *"l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, con esclusione di quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene"*.

- la disposizione del successivo art. 57, comma 3 del medesimo T.U., secondo cui alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente di destinazione il quale ultimo è altresì tenuto a versare all'amministrazione cui il personale appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge;

- la disciplina di cui all'art. 70, comma 12, del D.Lgs n. 165/2001 che dispone: *"in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non*

economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”;

- la disciplina di cui all'art. 14 del CNL 22/01/2004, riferito al personale dipendente di categoria del Comparto Regioni ed enti locali, a tenore del quale: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodo predeterminati e per una parte del tempo lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”;*

Vista la sentenza Cons. Stato, Sez. III, n. 4649/2022; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 1403/2020, che riconosce il trasferimento ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 come diritto soggettivo, in presenza dei requisiti di legge e della compatibilità organizzativa dell'ente di destinazione;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2025 del 27/08/2025 con la quale è stata disposta l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale del dipendente matr. 998470 con decorrenza dal 1/9/2025 per anni uno e precisamente fino al 31/8/2026; nonché approvato lo schema di Convenzione disciplinante l'assegnazione medesima;

Letta la nota acquisita al prot. n. 115362 del 27.08.2026 con la quale il Comune di Sessa Aurunca (CE) ha manifestato parere favorevole alla prosecuzione e rinnovo della Convenzione, permanendo l'interesse dell'Ente alla continuità dell'attuale assetto e conseguentemente del rapporto attualmente intercorrente tra i due Enti;

Richiamata la nota protocollo n. 0114696 del 25.08.2026 con la quale è stato chiesto al Comandante della Polizia Municipale di esprimersi in merito alla compatibilità della proroga dell'assegnazione alle attuali esigenze organizzative e di servizio del settore;

- la nota acquisita al prot. 0114901 del 26.08.2026 con cui il Comandante nel premettere che per la mancanza di un numero congruo di personale a disposizione non può esprimere formalmente parere positivo, ha evidenziato che trattasi di istituto di legge, ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001, riconosciuto come diritto soggettivo del richiedente (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 1403/2022), fatti salvi casi di motivate e limitate esigenze eccezionali;

Considerato che l'Assessore alla Polizia Municipale, con nota prot. n. 116126/2026 del 31.08.2026, ha rappresentato che, nonostante la reale carenza di organico della Polizia Municipale, l'Amministrazione non può respingere l'istanza del dipendente ***** matr. 998470, in quanto secondo il Consiglio di Stato, l'assegnazione temporanea (art. 42-bis D.Lgs. 151/2001) è un diritto legato alla tutela della genitorialità e la mancanza di personale non costituisce un motivo eccezionale sufficiente a negare tale diritto.

Dato atto che sotto il profilo tecnico la richiesta è regolare in quanto rispetta le previsioni normative e che dal punto vista finanziario la spesa sarà rimborsata dal Comune di Sessa Aurunca (CE);

Ritenuto di riservare alla Giunta Comunale ogni determinazione in ordine all'opportunità di adottare l'atto autorizzativo di proroga dell'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale del dipendente matr. 998470, dal 01.09.2026, per un ulteriore anno, in continuità con il periodo in essere e fino al 31.08.2027;

PROPONE DI DELIBERARE

per le premesse esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di prendere atto della nota nota acquisita n. 0057184 del 23.04.2026, integrata con successiva pec prot. n. del 25.08.2026, inoltrata dal dipendente di questo Ente mtr. 998470 *****titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 01.03.2024 con il profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, con la quale ha chiesto la proroga dell'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale;

2) di prendere atto della nota nota acquisita al prot. n. 115362 del 27.08.2026 con la quale il Comune di Sessa Aurunca (CE) ha manifestato parere favorevole alla prosecuzione e rinnovo della Convenzione, permanendo l'interesse dell'Ente alla continuità dell'attuale assetto e conseguentemente del rapporto attualmente intercorrente tra i due Enti;

3) di demandare alla Giunta Comunale la valutazione di merito circa l'opportunità di adottare il provvedimento con il quale si autorizza l'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale del suddetto Istruttore di Vigilanza matr. 998470 dal 01.09.2026, per un ulteriore anno, in continuità con il periodo in essere e fino al 31.08.2027

3) di proseguire e rinnovare la Convenzione disciplinante l'istituto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2025 del 27/08/2025, permanendo l'interesse dell'Ente alla continuità dell'attuale assetto e conseguentemente del rapporto attualmente intercorrente tra le due Amministrazioni;

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di "Appendice di proroga della Convenzione ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001" volto a estendere per ulteriori 12 (dodici) mesi, dal 01.09.2026 al 31.08.2027, l'assegnazione temporanea del dipendente *****matr. 998470, allegato sub "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

5) di demandare al Settore Affari Istituzionali - Servizio Personale, l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

6) di trasmettere copia del presente atto all'interessato e al Comune di Sessa Aurunca; nonché al Servizio Trattamento Economico per quanto di competenza ed al Settore Polizia Municipale;

7) **di dichiarare**, stante l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Dirigente

Dott. Andrea Euterpio

Documento di consultazione



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

**APPENDICE DI PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 42-BIS D.LGS. 151/2001
PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DIPENDENTE**

TRA

Il Comune di Giugliano in Campania, con sede in Corso Campano n. 200, rappresentato dal Dott. Andrea Euterpio, in qualità di Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali, giusto Decreto Sindacale n. 316 del 01.07.2026, domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale (indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it);

E

il Comune di Sessa Aurunca (CE) con sede in Via XXI Luglio rappresentato dal sindaco p.t. Dott. Lorenzo Di Iorio, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale (indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.sessaweb.it).

PREMESSO CHE:

Tra le Parti è in corso di validità la Convenzione stipulata nell'Ottobre 2025 (prott. n. 0109856/2025 - U - 28/08/2025 e n. 0130879/2025 - E - 09/10/2025), finalizzata a disciplinare l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) del dipendente del Comune di Giugliano in Campania Istr. di Vigilanza _____ nato a _____ il _____ titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 01.03.2024.

La predetta Convenzione stabilisce la scadenza del periodo di assegnazione temporanea alla data del 31 agosto 2026;

Il dipendente ha formalmente richiesto la proroga di detta assegnazione temporanea, al fine di garantire la necessaria assistenza alla figlia minore, nel pieno rispetto dei requisiti e dei limiti di legge.

Entrambe le Amministrazioni hanno espresso il proprio formale assenso alla prosecuzione dell'assegnazione, ritenendo sussistenti le condizioni organizzative e operative originarie.

La durata complessiva del beneficio, comprensiva del periodo di proroga oggetto del presente atto, non eccede il limite massimo di tre anni previsto dall'art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e formale del presente atto.

Art. 2 - Proroga della Convenzione

Le Parti convengono di prorogare, senza soluzione di continuità, la validità e gli effetti della Convenzione richiamata in premessa per la durata di ulteriori **12 (dodici) mesi**, e precisamente con decorrenza dal **1° settembre 2026** e fino al **31 agosto 2027**.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 3 - Invarianza delle clausole originarie

Fatto salvo esclusivamente il nuovo termine di scadenza di cui all'Art. 2, restano pienamente valide, efficaci e invariate tutte le altre clausole, patti, condizioni e modalità operative (in ordine a profili economici, orari di lavoro, controlli e coperture assicurative) disciplinati nella Convenzione originaria sottoscritta nell'Ottobre 2025 (prott. n. 0109856/2025 - U – 28/08/2025 e n. 0130879/2025 - E - 09/10/2025), che qui si intendono integralmente richiamate e confermate.

Giugliano in Campania, lì

Per l'Ente di Appartenenza

Per l'Ente Utilizzatore

Documento di consultazione



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/2001, presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale del dipendente a tempo indeterminato di questo Ente matr. n. 998470 dal 01.09.2026 e fino al 31.08.2027
- Approvazione appendice Proroga Convenzione

Il Dirigente del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Giugliano in Campania, 31/08/2026

Il Dirigente del
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Dott. ANDREA EUTERPIO



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/2001, presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale del dipendente a tempo indeterminato di questo Ente matr. n. 998470 dal 01.09.2026 e fino al 31.08.2027
- Approvazione appendice Proroga Convenzione

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Giugliano in Campania, 31/08/2026

Il Dirigente del
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Dott. ANDREA EUTERPIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Giugliano in Campania, 01/09/2026

Il Sindaco

DIEGO NICOLA D'ALTERIO

Il Segretario Generale

FRANCESCO BATTAGLIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Giugliano in Campania, 01/09/2026

Il Segretario Generale

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE TRASMISSIONE

L'adozione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online, è stata comunicata con nota prot. n. 117020 del 01/09/2026 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 01/09/2026

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 01/09/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Giugliano in Campania, 01/09/2026

Il Segretario Generale